



COMUNE DI BESOZZO

PROVINCIA DI VARESE

Regolamento **per la gestione della TARI**

Legenda:
evidenziato in verde – parti aggiunte
rigato – parti eliminate

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 26.07.2021, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2022 e n. 39 del 28.11.2025.

INDICE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto	5
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti	5
Articolo 4 - Soggetto passivo	6
Articolo 5 - Superficie imponibile.....	6
Articolo 6 - Esenzioni	7
Articolo 7 – riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	9
Articolo 7 bis– riduzioni per le utenze non domestiche	11
rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	11
Art. 7 ter. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche	12
Art. 7 quater. Riduzioni per i pensionati AIRE	13
Articolo 8 – Determinazioni della tariffa del tributo	13
Articolo 9 – istituzioni scolastiche statali	14
Articolo 10 – copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi	14
Articolo 11 – piano economico finanziario	14
Articolo 12 – articolazione delle tariffe del tributo	15
Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche.....	16
Articolo 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	16
Articolo 15 – Tariffa per le utenze non domestiche	17
Articolo 16 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	18
Articolo 17 – Obbligazione tributaria	18
Articolo 18 – Mancato svolgimento del servizio	18
Articolo 19 – Zone non servite	19
Articolo 20 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	19
Articolo 21 – Cumulo di riduzioni	19
Articolo 22 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	19
Articolo 23 – Tributo giornaliero	19
Articolo 24 – Tributo Provinciale	20
Articolo 24 bis Componenti Perequative	20
Articolo 25 – Riscossione	21
Articolo 26 – Dichiarazione TARI	21
Articolo 27 – Rimborsi e compensazione	23
Articolo 28 – Funzionario responsabile	24
Articolo 28 bis Contraddittorio preventivo	24
Articolo 29 – Verifiche e accertamenti	25
Articolo 30 – Sanzioni e interessi	27
Articolo 31 – Importi minimi	27
Articolo 32 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni.....	27
Articolo 33 – Trattamento dei dati personali	28
Articolo 34 – Norme di rinvio	28
Articolo 35 – Entrata in vigore	28
ALLEGATO 1	29

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione della Tari puntuale, prevista dall'articolo 1, comma 668 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e riscossione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 2 - Presupposto

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea del servizio non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo i casi disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3 e 4;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, occupa o detiene i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, comma 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di detenzione; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di decesso del titolare di un'utenza domestica, l'utenza stessa viene volturata d'ufficio al nuovo soggetto intestatario della scheda famiglia anagrafica, se presente, senza obbligo di presentazione della denuncia di cui al successivo art. 26. Qualora il decesso comporti l'estinzione del nucleo familiare, il nuovo soggetto passivo, individuato ai sensi del precedente comma 1, è tenuto alla presentazione della denuncia di cui al successivo art. 26.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei fino a ~~dieci~~ **sei** mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5 - Superficie imponibile

1. La superficie tassabile è quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al

netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo.

3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 26, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili la cui visura catastale riporta nella voce "consistenza" i metri quadrati, tale valore sarà utilizzato come superficie calpestabile.

Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee forme di comunicazione atte a garantirne la conoscibilità nel rispetto dei principi dell'art.6 della Legge 212/2000 e s.m.i.;
5. Per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali D ed E, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili la cui visura catastale riporta nella voce "consistenza" i metri quadrati, tale valore sarà utilizzato come superficie calpestabile.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.A tal fine, per ogni anno, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie è individuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

- b) Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione:

- I locali o le aree destinati anche solo parzialmente al deposito di materie prime impiegate nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione di rifiuti speciali a cui i magazzini sono collegati;
- i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati;
- le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

In allegato alla dichiarazione di cui alla lettera a) il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare che i magazzini sono funzionalmente e esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime utilizzate nel processo produttivo.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254

(Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate solo se prive di arredi e suppellettili e di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di arredi/attrezzature e di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili;
- f) **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e a utenze non domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;**

In alternativa alla documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, impegnandosi a consentire l'accesso ai locali per il sopralluogo da parte dell'Ente entro 48 ore dalla richiesta.

In caso di mancata disponibilità al sopralluogo nei termini indicati, si decade dai benefici connessi all'esclusione dalla tassazione.

- 3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
- 4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui si è usufruito del servizio, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 7 – riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale la seguente documentazione:

a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:

- I. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto;
- II. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato;
- III. Per ciascun codice CER impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito;
- IV. Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER;
- V. attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti.

b) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:

- I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto.
- II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali /aree, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2 entro i termini di cui al precedente comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei

rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

**Articolo 7 bis– riduzioni per le utenze non domestiche
rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale di riduzione, stabilita in base alla tipologia di rifiuto, come segue:

CARTA E CARTONE - PLASTICA - METALLI - VETRO	
% DI RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE	% DI RICICLO
10%	TRA 15% E 25%
15%	TRA 26% E 40%
20%	OLTRE IL 40%
LEGNO - INGOMBRANTI - TESSILE	
% DI RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE	% DI RICICLO
10%	TRA 15% E 25%
15%	TRA 26% E 50%
20%	OLTRE IL 50%
RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI	
% DI RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE	% DI RICICLO
30%	TRA 15% E 25%
40%	TRA 26% E 50%
50%	OLTRE IL 50%
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	
% DI RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE	% DI RICICLO
30%	TRA 15% E 25%
40%	TRA 26% E 50%
50%	OLTRE IL 50%

3. La percentuale di riciclo è calcolata rapportando il totale dei rifiuti urbani avviati al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{kg. Rifiuti avviati al riciclo}}{\text{Kg Rifiuti potenzialmente prodotti}}$$

La quantità di rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando all'intera superficie imponibile il coefficiente di produzione di cui al DPR 158/99 (KD):

quantità di rifiuti potenzialmente prodotti = kd assegnato * superficie tassabile

4. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico, destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, a cura e spese del produttore.
5. La riduzione non potrà in ogni caso superare il 60% della quota variabile del tributo.
6. La riduzione deve esser richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo e allegando una dichiarazione attestante la quantità, qualità e destinazione dei rifiuti avviati a riciclo nel corso dell'anno solare precedente.

A tale dichiarazione dovranno essere allegati copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del Modello Unico di Denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
8. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 7 ter. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. Agli utenti che praticano il compostaggio domestico o di prossimità (ad esempio in ambito condominiale) mediante l'utilizzo di idonei sistemi di trattamento della frazione organica, quali compostiere, fosse o cumuli, è riconosciuta una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa. Tale agevolazione non si applica agli utenti che, nella raccolta del rifiuto indifferenziato, eccedono i volumi minimi previsti.
2. È istituito presso il Comune di Besozzo l'Albo Compostatori, nel quale sono iscritti gli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili non conferendoli al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
3. I contribuenti interessati ad ottenere la riduzione tariffaria di cui al comma 1, dovranno presentare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori secondo le indicazioni precisate in apposito regolamento disciplinante il compostaggio domestico.
4. Il contribuente si impegna:
 - a recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico o presso la propria utenza domestica e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.;
 - a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto, secondo le modalità indicate in premessa, esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta.
 - a consentire la verifica del corretto svolgimento dell'attività di compostaggio, effettuato in modo continuativo, da parte del personale incaricato dall'Ente ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.

Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente. Qualora dai controlli risulti che l'utente non provvede al compostaggio domestico in maniera conforme e/o che tale attività è realizzata in modo sporadico e non continuativo, è disposta la decadenza dall'agevolazione di cui al comma 1 per l'intera annualità in corso.

5. Gli utenti dovranno comunicare al competente servizio del Comune di Besozzo eventuali variazioni delle informazioni di cui al comma 3, quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, la diversa volumetria della compostiera o il diverso posizionamento della stessa o del sito ove si effettua il compostaggio.

6. L'iscrizione all'Albo Compostatori s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la rinuncia da parte del contribuente e ad eccezione dei casi di revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 4.

7. L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene con le modalità indicate in apposito regolamento disciplinante il compostaggio domestico.

Art. 7 quater. Riduzioni per i pensionati AIRE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 8 – Determinazioni della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il sistema tariffario è basato sul principio "chi inquina paga", di cui all'art.130 R.A.U.E e all'art.130 R del Trattato dell'Unione Europea, con l'intento di promuovere tra i cittadini, anche attraverso l'incentivo economico, la riduzione dei rifiuti prodotti, mediante la loro differenziazione finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
4. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario e sono adottate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 9 – istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 10 – copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 11 – piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 12 – articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato che dovrà comunque attenersi a criteri razionali;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. La frazione secca/indifferenziata dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza deve essere conferita nei sacchi e/o contenitori, di diverso volume commisurato all'utenza, forniti dal Comune di

Besozzo dotati di un sistema di riconoscimento RFID che consente la registrazione del conferimento in termini volumetrici (calcolato in litri) tramite un trasponder installato sugli automezzi.

6. La tariffa variabile viene calcolata in parte sulla base dei coefficienti di cui al DPR 158/99 e in parte in modo puntuale sulla base della misurazione, in termini volumetrici (calcolata in litri) della frazione secca/indifferenziata conferita dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) il tariffario del costo €/litro della frazione secca/indifferenziata dei rifiuti. Il tariffario unitario agisce sia per i litri minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 - b) la quantità di litri minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base dei coefficienti scelti dal DPR 158/99, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni dei conferimenti della frazione secca/indifferenziata relative all'anno precedente;
 - c) il numero dei litri minimi addebitati alle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti scelti dal DPR 158/99 tenendo conto anche delle statistiche sulle rilevazioni dei conferimenti della frazione secca/indifferenziata relative all'anno precedente;

Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e in relazione ai litri di frazione secca/indifferenziata conferiti con gli appositi sacchi/contenitori dotati di Rfid eccedenti i quantitativi minimi addebitati. L'addebito dei litri minimi viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali litri eccedenti i minimi viene inserito nell'avviso di pagamento di conguaglio.

Articolo 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (ad esempio le badanti che dimorano presso la famiglia), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di volontariato, studio o di lavoro all'estero per un periodo non inferiore all'anno;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti di cui alle lettere a), b) e c), il numero degli occupanti è fissato in una unità e non è dovuta la parte variabile della tariffa.

3. ~~Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.~~

Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da soggetti che hanno stabilito la propria residenza anagrafica fuori dal territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo occupante l'abitazione è determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di mancata indicazione del numero degli occupanti nella dichiarazione, lo stesso è determinato d'ufficio mediante l'inquadramento dell'immobile nella categoria tariffaria denominata "immobile a disposizione".

4. ~~Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità immobile~~

Per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di soggetti anagraficamente residenti nel Comune e tenute a disposizione, ossia non locate né concesse in uso a terzi, in assenza di specifica indicazione del numero degli occupanti nella dichiarazione, il numero degli stessi è determinato d'ufficio mediante l'inquadramento dell'immobile nella categoria tariffaria denominata "immobile a disposizione".

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla fine del mese precedente agli invii degli avvisi di pagamento con successivo conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico ai fini della corretta determinazione della tariffa.
9. **Il numero degli occupanti residenti è aggiornato puntualmente alla data giuridica in cui è intervenuta la variazione dei componenti.**

Articolo 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e in relazione ai litri di frazione secca/indifferenziata conferiti con gli appositi

sacchi/contenitori dotati di un sistema di riconoscimento RFID eccedenti i quantitativi minimi addebitati.

L'addebito dei litri minimi viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali litri eccedenti i minimi viene inserito in un avviso di pagamento di conguaglio.

Articolo 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per l'individuazione della categoria di attività si fa riferimento all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
3. Per unità immobiliari destinate ad attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati, anche in forma occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di case vacanza, affittacamere e bed & breakfast; il numero di occupanti attribuito corrisponderà al numero di posti letto effettivi, come risultanti dalla comunicazione presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Articolo 17 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.27.

Articolo 18 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% per il periodo in cui si è verificato il disservizio.

Articolo 19 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 20 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Tale riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 21 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 22 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni previste dai precedenti articoli da 19 a 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 23 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 24 – Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI.

Articolo 24 bis Componenti Perequative

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:
 - UR1: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.
 - UR3: è stata introdotta con delibera di ARERA n 386/2023 e finanzia il sistema perequativo dei "bonus fiscali" con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 6,00 €/utenza per anno.
2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più

utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.
6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

Articolo 25 – Riscossione

1. Il tributo è versato mediante gli strumenti di pagamento previsti dalla normativa vigente per tempo ad eccezione degli utenti che, trovandosi all'estero, non possono accedere ai medesimi strumenti e che pertanto potranno provvedere mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti, **ed** il tributo provinciale **nonché le componenti perequative**, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, nell'avviso di pagamento vengono fornite specifiche indicazioni.
Il pagamento degli importi dovuti avviene come segue:
 - ACCONTO: n. 2 rate aventi scadenza 31.07 e 31.10, con facoltà di pagamento in unica soluzione in corrispondenza della 1^a rata;
 - SALDO: rata unica a conguaglio avente scadenza 28.02.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad € 6,00. Analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi legali.

Articolo 26 – Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, ~~entro il 30 giugno dell'anno successivo~~ **90 giorni dalla data del verificarsi dell'evento che determina l'obbligo dichiarativo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o con PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna del provider, nel caso di spedizione con posta elettronica o PEC.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata:

- direttamente presso gli uffici comunali;
- mediante spedizione a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d'identità;
- tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), allegando copia del documento d'identità.

La dichiarazione si considera presentata:

- alla data di ricezione da parte del Comune, in caso di consegna diretta;
- alla data risultante dal timbro postale, in caso di invio a mezzo raccomandata A/R;
- alla data di consegna attestata dal provider, in caso di trasmissione tramite posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine **di cui al punto 3 del medesimo articolo.** ~~del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.~~ Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti nel Comune di Besozzo. Per i non residenti nel Comune di Besozzo la modifica del numero di occupanti comporta sempre l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dell'utilizzo o della detenzione dei locali e delle aree deve contenere tutti gli elementi utili a comprovarne l'effettiva cessazione, quali, a titolo esemplificativo, copia dell'atto di vendita o di locazione, disdetta del contratto, nuova residenza o sede, e ogni altro elemento idoneo.
 7. Se la dichiarazione è presentata nei termini previsti, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla parte residua dell'anno, calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione o detenzione.
 8. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza avvenga a seguito di trasferimento in un'altra unità abitativa situata **fuori dal territorio comunale di Besozzo**, il contribuente è tenuto a restituire all'Ufficio Tributi i sacchi del rifiuto secco indifferenziato e i contenitori per la raccolta differenziata in suo possesso.
 9. L'eventuale esposizione, accesso in piattaforma ecologica o conferimento con servizio di raccolta porta a porta di rifiuti dopo la data di cessazione comporta lo slittamento del diritto all'abbuono o al rimborso, che decorrerà dalla data dell'ultimo conferimento accertato.
- In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine **di cui al punto 3 del medesimo articolo** ~~del 30 giugno dell'anno successivo~~ il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine **di cui al punto 3 del medesimo articolo** ~~del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole~~.
 11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 27 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 28 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 bis Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della medesima legge, l'ufficio deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree scoperte operative o le superfici in cui si producono rifiuti speciali, di cui all'art.1, commi 641 e seguenti della legge del 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. A titolo meramente esemplificativo:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'articolo n. 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo n. 77;
 - d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'articolo n. 86 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo n. 86;
 - e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, qualora la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, oppure gli atti di recupero predisposti sulla base della mera combinazione di dati univoci, ricavati automaticamente da banche dati o incroci informatici (senza valutazioni soggettive);

- g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
 - j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - k) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'articolo n. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 5. Per consentire il contraddittorio, l'ufficio comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
 6. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
 7. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i., e del Regolamento per la disciplina generale delle entrate.
 8. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
 9. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Articolo 29 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione

l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147. **Per gli immobili la cui visura catastale riporta nella voce "consistenza" i metri quadrati, tale valore sarà utilizzato come superficie calpestabile.**

4. ~~Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.~~

Nei casi in cui, a seguito delle verifiche effettuate sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dei riscontri operati in base ai precedenti commi, venga accertata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di un apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'avviso di accertamento comprende il tributo o il maggiore tributo dovuto, nonché gli interessi, le sanzioni, le spese e gli oneri di riscossione.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento deve avvenire mediante gli strumenti di pagamento previsti dalla normativa vigente per tempo ad eccezione degli utenti che, trovandosi all'estero, non possono accedere ai medesimi strumenti e che pertanto potranno provvedere mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 30 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, per le violazioni riferite a periodi d'imposta anteriori al 1° settembre 2024 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Per le violazioni commesse in riferimento a periodi successivi al 1° settembre 2024, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, pari al 25 per cento di ogni importo non versato.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 696 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica la sanzione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
5. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
6. Per i casi non espressamente disciplinati, si rinvia alla normativa vigente.

~~In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.~~

~~In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.~~

~~Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.~~

Articolo 31 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 32 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Come previsto dall'articolo 27 del Testo per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato da ARERA con deliberazione n. 15/2022/R/rif,

gli avvisi di pagamento ordinari possono essere, a richiesta del contribuente, oggetto di rateizzazione nei seguenti casi:

- a) per i contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas e/o idrico, ovvero per i contribuenti con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000,00;
- b) per i contribuenti che, a parità di presupposto impositivo, registrino un incremento dell'importo TARI superiore al 30% rispetto all'importo medio corrisposto nei due anni antecedenti a quello di riferimento.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro la data di scadenza del termine di pagamento dell'importo che si intende rateizzare. In ogni caso, la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria dell'anno successivo a quello di emissione dell'avviso di pagamento.
3. Per ogni altra fattispecie di rateizzazione o dilazione di pagamento non ricompresa nei casi di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

~~Per ottenere dilazioni di pagamento o rateizzazioni, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per la disciplina generale delle entrate.~~

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Articolo 34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

ALLEGATO 1

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Numero Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club